

AGGIORNATO AL 13/06/2023
DELIBERA N. 199

FEDERAZIONE ITALIANA

TRIATHLON

REGOLAMENTO ORGANICO



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organ Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON

REGOLAMENTO ORGANICO

PREMESSA

Il presente Regolamento Organico detta le norme di funzionamento degli Organi Federali Centrali e Territoriali (Comitati e Delegati Regionali, Delegati Provinciali) da essi dipendenti. In armonia con lo Statuto Federale, il documento è così organizzato:

INDICE

CAPO I ORGANI CENTRALI	4
Art. 1 - L'Assemblea Nazionale	4
Art. 2 - La Commissione Verifica Poteri	5
Art. 3 - Il Presidente dell'Assemblea	5
Art. 4 - Il Vice Presidente dell'Assemblea	6
Art. 5 - Il Segretario dell'Assemblea	6
Art. 6 - Gli Scrutatori	6
Art. 7 - Sistemi di votazione	7
Art. 8 - Il Presidente Federale	8
Art. 9 - Vice Presidenti	8
Art. 10 - "Past" President	9
Art. 11 - Il Consiglio Federale	9
Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti	10
Art. 13 - Procedure per le elezioni a Cariche Federali	11
Art. 14 - Esercizio del Mandato Elettivo	12
CAPO II ORGANI TERRITORIALI	13
Art. 15 - Organizzazione Territoriale	13

Art. 16 - L'Assemblea Regionale	13
Art. 17 - Il Comitato Regionale e il Consiglio Regionale	14
Art. 18 - Il Presidente del Comitato Regionale.	15
Art. 19 - Il Vice Presidente Regionale	16
Art. 20 - Elezione dei Comitati Regionali	16
Art. 21 - Delegati Regionali e Provinciali	16
Art. 22 - Elezioni alle Cariche Regionali	17
Art. 23 - Modalità di Svolgimento delle Votazioni	17
Art. 24 - Esercizio del Mandato Elettivo	18
Art. 25 - Richiamo di Norme Applicabili	18
CAPO III GLI ORGANI DI GIUSTIZIA	19
Art. 26 - Organi di Giustizia	19
CAPO IV LA SEGRETERIA GENERALE	20
Art. 27 - La Segreteria Generale	20
Art. 28 - Il Segretario Generale	20
CAPO V ORGANI FEDERALI TECNICO — CONSULTIVI	20
Art. 29 - Commissioni e Consulte	20
CAPO VI AFFILIATI E TESSERATI	21
Art. 30 - Soggetti affiliati	21
Art. 31 - Diritti e Doveri degli Affiliati	22
Art. 32 - Procedure d'Affiliazione	22
Art. 33 - Procedure di Rinnovo Affiliazione	23
Art. 34 - Denominazione e cambio di denominazione delle società	24
Art. 35 - Fusione di Società	24
Art. 36 - Rappresentanza delle Società	25
Art. 37 - Diritti e Doveri dei tesserati	25
Art. 38 - Categorie degli Atleti	26
Art. 39 - Tesseramento degli Atleti Agonisti	27



Alessandro Cherubini

Art. 40 - Tesseramento degli Atleti Stranieri.	27
Art. 41 - Tesseramento Giovanissimi — Minicuccioli - Cuccioli - Esordienti.	28
Art. 42 - Trasferimento degli Atleti	28
Art 43 - Tesseramento Giornaliero	29
Art. 44 - Altri Tesseramenti	31
Art. 45 - I Medici e Personale Parasportivo	31
Art. 46 - Assicurazione dei Tesserati	32
Art. 47 - Gli Ufficiali di Gara	32
Art. 48 - Commissione Nazionale Ufficiali di Gara (C.N.G.)	32
Art. 49 - Entrata in Vigore	33

Con il termine generico di Società devono intendersi tutte le organizzazioni (Società Sportive, Associazioni Sportive etc.) affiliate o affiliabili alla FITri.

[Handwritten mark]

CAPO I ORGANI CENTRALI

Art. 1 - L'Assemblea Nazionale

1.01 L'Assemblea Nazionale ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente Federale, nei termini previsti dallo Statuto, per il tramite della Segreteria Generale. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione.

All'avviso di convocazione, da inviarsi nel rispetto delle modalità e dei contenuti previsti dall'art. 16 dello Statuto, deve essere, inoltre, allegato l'Ordine del Giorno e l'elenco degli aventi diritto di voto, nella determinazione effettuata dalla Segreteria Generale a norma dell'art. 20 dello Statuto. Esso deve inoltre contenere la composizione della Commissione Verifica Poteri nonché l'ordine del giorno che dovrà comprendere l'indicazione tassativa degli argomenti da esaminare e sui quali poi deliberare.

Nel caso di errata od omessa assegnazione del diritto di voto, fino al decimo giorno precedente la data dell'Assemblea, gli interessati possono proporre reclamo alla Commissione Verifica Poteri di cui all'art. 2 del presente regolamento. La decisione della Commissione deve avvenire nei 5 giorni successivi ed è definitiva.

Nel termine di 5 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di convocazione, le Società affiliate o i rappresentanti degli atleti e dei tecnici, rappresentanti nel loro complesso almeno un terzo degli aventi diritto a voto, possono congiuntamente chiedere che il Consiglio Federale inserisca nell'ordine del giorno uno o più argomenti di competenza dell'Assemblea, allegando una breve relazione illustrativa. In tal caso l'ordine del giorno definitivo, approvato dal Consiglio Federale, è comunicato agli aventi diritto almeno 5 giorni prima della data di Assemblea.

1.02 Entro il decimo giorno precedente l'Assemblea Nazionale Elettiva Quadriennale, ciascuna Società celebra un'Assemblea Societaria per l'elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, i quali per essere eletti devono avere la maggiore età, essere in attività e regolarmente tesserati per la Società, ed inoltre devono avere diritto a voto. L'Assemblea redige apposito verbale attestante l'identità dei rappresentanti eletti. I rappresentanti eletti restano in carica sino alla successiva convocazione di Assemblea Nazionale elettiva, e partecipano a tutte le Assemblee nazionali o regionali, ordinarie o straordinarie che si celebrano medio tempore. Per le elezioni dei rappresentanti, ciascuna società segue le procedure ed i termini previsti dal proprio statuto.

1.03 A norma dell'art. 16 dello Statuto, che disciplina i criteri e le modalità di rappresentanza e partecipazione diretta o per delega e le esclusioni, assolute o contingenti, le Società affiliate sono rappresentate all'Assemblea:

dal Presidente ovvero da un componente del Consiglio Direttivo munito di specifica delega rilasciata dal Presidente;

- dal rappresentante degli atleti;
- dal rappresentante dei tecnici.

Ai rappresentanti delle Società presenti ma con esclusione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, possono essere conferite deleghe di altre Società, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

A pena di nullità le deleghe sopra indicate debbono essere rilasciate in forma scritta su carta intestata, devono essere rilasciate dal Presidente o legale rappresentante dell'Associazione/Società dell'affiliato e devono contenere a pena di inammissibilità le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa e la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

1.04 Nel corso delle Assemblee Nazionali possono essere trattati e discussi ed eventualmente deliberati, soltanto gli argomenti posti all'ordine del giorno.

1.05 I verbali di Assemblea, ai quali devono essere allegati quelli della Commissione Verifica Poteri, firmati dal

Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, devono essere depositati presso la Segreteria Generale nei 5 giorni successivi. Entro lo stesso termine le Società, i rappresentanti degli atleti e quelli dei tecnici che siano stati presenti e che prima della chiusura dei lavori abbiano proposto riserva scritta e specifica, possono presentare reclamo, relativamente alla validità dell'Assemblea e delle deliberazioni ivi adottate. Analogo reclamo può essere presentato dal Presidente Federale, dal Consiglio Federale, nei cinque giorni successivi al deposito dei verbali presso la Segreteria Generale.

Le Società ed i rappresentanti degli atleti e quelli dei tecnici che non abbiano partecipato all'Assemblea possono impugnare le delibere solo quando le stesse siano in violazione alle leggi o allo Statuto.

1.06 La competenza a decidere sui reclami proposti spetta alla Corte Federale d'Appello, alla quale, tramite la Segreteria Generale, devono al più presto essere trasmessi tutti gli atti relativi.

Art. 2 - La Commissione Verifica Poteri

2.01 La Commissione Verifica Poteri, organo permanente dell'Assemblea nominato dal Consiglio Federale, si insedia almeno un'ora prima della stessa, salvo che non sia chiamata a decidere sui reclami avverso l'omessa o errata attribuzione dei voti di cui al precedente art. 1.01. Nelle Assemblee Elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

E' costituita da un Presidente e due componenti effettivi, oltre due supplenti.

La Commissione dura in carica fino all'esaurimento delle funzioni demandatele.

Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri eventuali candidati a cariche federali.

2.02 La Commissione Verifica Poteri:

- controlla l'identità dei rappresentanti delle Società, presenti di persona o per delega;
- accerta la validità delle deleghe;
- controlla l'identità dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici;
- registra le presenze delle Società aventi o non aventi diritto al voto nonché dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi o non aventi diritto al voto.

2.03 Ove sorgano contestazioni sulla validità della rappresentanza di una Società in Assemblea, la Commissione redige verbale che deve essere sottoscritto dal/i soggetto/i che ne abbia/no interesse, con la dichiarazione espressa di volere proporre ricorso

2.04 Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale dal quale devono risultare:

- il numero delle Società rappresentate in Assemblea direttamente o per delega;
- il numero dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici;
- il numero dei voti delle Società aventi diritto al voto moltiplicato per 7, quello dei rappresentanti degli atleti moltiplicato per 2 e quello dei rappresentanti dei tecnici;
- il numero dei ricorsi presentati ai sensi del presente articolo.

Art. 3 - Il Presidente dell'Assemblea

3.01 All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri accerta se si sia costituita la maggioranza richiesta dallo Statuto, in relazione alle materie previste all'ordine del giorno.

In caso affermativo, sospende i suoi lavori e passa a redigere il verbale di cui all'art. 2.04; in caso negativo, riprende i lavori, che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che la Commissione abbia

accertato la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.

Il Presidente Federale o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume provvisoriamente la presidenza; invita quindi gli aventi diritto al voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi dell'art. 2.03 La relativa votazione avviene secondo le modalità stabilite dalla stessa Assemblea, esclusi i ricorrenti.

Una volta definiti tutti i ricorsi, il Presidente Federale o chi ne fa le veci dà lettura dell'attuale composizione dell'Assemblea ed invita gli aventi diritto a voto ad eleggere l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente, da un Vice Presidente, avente il compito di sostituire il primo in caso di assenza, nonché dal Segretario. L'Assemblea procede inoltre all'elezione della Commissione Scrutinio, composta da almeno tre scrutatori che non siano candidati a cariche Federali. Le elezioni dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e degli scrutatori avvengono per acclamazione.

3.02 Al Presidente dell'Assemblea spetta dirigere i lavori nel rispetto dei principi statutari e regolamentari al fine di garantirne imparzialità e sovranità; in particolare, egli regola orari e procedura della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, stabilendo le modalità e i tempi della discussione e degli interventi, previo accertamento della relativa facoltà, indicando i criteri di votazione nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dall'art. 7 del presente Regolamento, adottando i necessari provvedimenti sulle mozioni, istanze e proposte preliminari.

3.03 Alla conclusione dei lavori, spetta al Presidente dell'Assemblea convalidare gli atti e le delibere Assembleari, proclamare gli eletti alle cariche federali, dichiarare chiusi i lavori, sottoscrivendo il verbale, previo accertamento e controllo della sua piena rispondenza agli atti Assembleari.

Art. 4 - Il Vice Presidente dell'Assemblea

4.01 Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle funzioni demandategli e lo sostituisce, se richiesto, o in caso di suo impedimento.

Art. 5 - Il Segretario dell'Assemblea

5.01 Il Segretario cura l'organizzazione dei lavori sotto le direttive del Presidente, custodisce tutti gli atti e i documenti Assembleari, ivi compresi i verbali di scrutinio; redige e controfirma il verbale di Assemblea.

5.02 Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario Generale

Art. 6 - Gli Scrutatori

6.01 Gli scrutatori, proposti dal Segretario ed eletti per acclamazione dall'Assemblea, controfirmano il registro consegnato dalla Commissione Verifica Poteri, consegnano le schede di votazione agli aventi diritto risultanti dal registro stesso e dal verbale delle operazioni preliminari.

6.02 Al termine della votazione, gli scrutatori procedono collegialmente allo spoglio delle schede, che dovranno essere conservate agli atti dell'Assemblea, indicandone gli eventuali vizi idonei a determinare la nullità nell'espressione di voto ovvero il riconoscimento del votante.

6.03 La nullità delle schede è pronunciata dall'Ufficio di Presidenza; in caso di contrasto di valutazione, qualora non sia raggiunta una maggioranza nell'ambito dell'Ufficio stesso, prevale il voto del Presidente.

Art. 7 - Sistemi di votazione

7.01 Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, con sistemi elettronici che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per la specifica votazione.

7.02 In deroga a quanto previsto al precedente comma, la votazione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale e per le cariche ad honorem avviene per acclamazione.

7.03 Tutte le votazioni riguardanti cariche elettive debbono essere effettuate a scrutinio segreto.

7.04 L'elezione alle cariche federali, regolata dagli articoli che seguono, avviene, con votazioni separate, e successive, iniziando da quella del Presidente della Federazione, proseguendo con quella del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti e, in successione, con quelle dei Consiglieri federali in rappresentanza degli Affiliati, dei Consiglieri federali, un uomo e una donna, in rappresentanza degli atleti, del Consigliere federale in rappresentanza dei tecnici.

7.05 Nell'elezione relativa ai Consiglieri Federali, i rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei tecnici votano soltanto per i candidati della rispettiva quota.

7.06 Con lo stesso ordine si procede per lo spoglio delle schede e per la proclamazione degli eletti.

7.07 Si considerano voti attribuiti quelli risultanti dall'elenco ufficiale dei votanti, con le variazioni apportate in seguito ai ricorsi di cui al precedente art. 1.


Si considerano voti presenti al momento della costituzione dell'Assemblea quelli allo stesso tempo registrati dalla Commissione Verifica Poteri, dopo la decisione sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi del precedente art. 2.

7.08 Il numero dei voti presenti viene calcolato moltiplicando per 7 il numero delle Società presenti in proprio o per delega, aventi diritto al voto e sommando ad esso il numero dei rappresentanti degli atleti presenti ed aventi diritto al voto moltiplicato per 2 ed il numero dei tecnici presenti ed aventi diritto al voto.

7.09 Ad ogni Società titolare del voto di base ai sensi dell'articolo 20.03 dello Statuto, sono attribuiti voti aggiuntivi in merito all'attività agonistica effettivamente svolta. Saranno assegnati punteggi alle prime 100 ASD/SSD classificate nel Campionato Italiano di Società in ordine decrescente da 100 a 1, per ogni anno del quadriennio precedente l'anno in cui si celebra l'Assemblea. La sommatoria raggiunta nel quadriennio distribuirà i voti secondo il punteggio raggiunto:

- 20 voti aggiuntivi alle ASD/SSD con un punteggio totale da 300 a 400 punti.
- 10 voti aggiuntivi alle ASD/SSD con un punteggio totale da 100 a 299 punti.
- 20 voti, aggiuntivi alle ASD/SSD il/i cui atleta/i hanno ottenuto un PODIO Olimpico/Paralimpico (primi 3 classificati) nell'ultima stagione agonistica utile.
- 10 voti, aggiuntivi, alle ASD/SSD che hanno svolto attività internazionale al 31 dicembre dell'anno precedente l'effettuazione dell'Assemblea Elettiva, se quest'ultima si svolge l'anno successivo lo svolgimento dei Giochi Olimpici, o alla data dell'Assemblea Elettiva, se quest'ultima si svolge nello stesso anno dei Giochi Olimpici, secondo lo schema che segue:

ATTIVITA' SPORTIVA INTERNAZIONALE	RISULTATO OTTENUTO
INDIVIDUALE ELITE	
GIOCHI OLIMPICI/PARALIMPICI	Dal 4° all'8° posto
WTS	Podio (primi 3)
COPPA MONDO/COPPA MONDO PARATRIATHLON	1° Classificato
CAMPIONATI EUROPEI (triathlon olimpico e sprint)	Podio (primi 3)



CAMPIONATI EUROPEI PARALIMPICI	Podio (primi 3)
GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI	Podio (primi 3)
GIOCHI OLIMPICI EUROPEI	Podio (primi 3)

I parametri inerenti l'attività internazionale non sono cumulabili tra loro e, pertanto, alle ASD/SSD che hanno ottenuto 2 o più risultati saranno attribuiti solo i voti aggiuntivi sulla base del risultato più importante

7.10 Nel calcolo della maggioranza dei voti presenti non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.

Art. 8 - Il Presidente Federale

8.01 E' il legale rappresentante della Federazione, ne interpreta la volontà e ne rappresenta l'unità. Svolge le funzioni e i compiti affidatigli secondo le previsioni e con i limiti stabiliti dallo Statuto. Il suo domicilio legale è presso la Federazione.

8.02 Oltre le funzioni specificamente indicate nello Statuto (art.24) e quelle inerenti al potere di rappresentanza della Federazione, il Presidente Federale:

- a) regola la procedura e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio Federale;
- b) può partecipare ai lavori di qualsiasi organo o commissione federale, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia, quando partecipa alle riunioni ne assume la presidenza;
- c) può invitare eventuali esperti e consulenti alle riunioni del Consiglio Federale;
- d) firma l'avviso di convocazione dell'Assemblea Nazionale che presiede nella fase preliminare;
- e) può presentare reclamo, ai sensi dell'art. 1.05, relativamente alla validità dell'Assemblea Nazionale e delle deliberazioni ivi adottate;
- f) esercita i poteri di controllo sugli atti e sull'attività degli Organi Federali ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia;
- g) sottopone al Consiglio Federale, nella prima riunione utile, i provvedimenti di estrema urgenza da lui presi, in conformità con l'art. 24.06 dello Statuto, che devono essere oggetto di ratifica da parte del Consiglio Federale, previa verifica dell'esistenza dei presupposti di estrema urgenza.

8.03 In caso di assenza o temporaneo impedimento, il Presidente Federale è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

L'assenza o l'impedimento temporaneo che inibiscono al Presidente l'esercizio delle sue funzioni, devono essere immediatamente comunicate al Segretario Generale che provvede a informarne il Vice Presidente Vicario per la tempestiva sostituzione.

8.04 In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, si applica la disciplina prescritta negli art. 24 e 29 dello Statuto.

Art. 9 - Vice Presidenti

9.01 Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti due Vice Presidenti, scegliendoli fra i Consiglieri. Il Vice Presidente, eletto con il maggior numero di voti avrà funzioni di vicario del Presidente, in caso di parità di voti, sarà Vice Presidente Vicario il più anziano di età. In caso di assenza del Vice Presidente Vicario, le sue funzioni sono assunte di diritto, dall'altro Vice Presidente.

Art. 10 - "Past" President

10.01 All'atto dell'insediamento, il Presidente Federale propone al Consiglio Federale di nominare il Presidente uscente quale "Past" President della FITri.

10.02 Il "Past" President partecipa alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto, nonché alle Assemblee Nazionali.

10.03 Il "Past" President può ricevere dal Consiglio Federale incarichi di rappresentanza a livello nazionale o internazionale.

10.04 La carica è meramente onorifica e la sua durata è quadriennale. Alla scadenza può essere riconfermata, qualora il neo-eletto Consiglio Federale non nomini il nuovo "Past" President nella persona del Presidente uscente.

Art. 11 - Il Consiglio Federale

11.01 Il Consiglio Federale, costituito secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto ha le competenze di cui all'art. 28 dello stesso.

In particolare:

- stabilisce, su proposta degli organismi tecnici, il calendario delle gare nazionali e la partecipazione delle varie rappresentative nazionali alle competizioni internazionali;
- istituisce Commissioni, a carattere nazionale, settoriale o di categoria, di cui fissa i rimborsi spese, le competenze, la struttura e la durata, nonché i limiti di autonomia decisionale. Qualora delle Commissioni facciano parte componenti di organi federali, ad essi verranno corrisposti solo ed esclusivamente eventuali compensi previsti dalla legge; dispone la sostituzione del Presidente della commissione o di uno o più componenti o l'integrale scioglimento della Commissione stessa (con eccezione delle Commissioni di natura elettiva) in caso di inerzia o di impossibilità di funzionamento;
- dispone, in presenza delle condizioni di cui all'art. 28, comma 2, lett. q) dello Statuto, lo scioglimento e il commissariamento dei Comitati Regionali;
- delibera l'erogazione di contributi e premi in favore di atleti, Società, Associazioni e/o Organismi Sportivi secondo criteri approvati all'inizio di ciascuna annata sportiva, anche con riferimento all'attività vivaistica, di promozione e di preparazione svolta dalle Società;
- se delegato dal CONI, delibera il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e delle Associazioni e ne approva gli statuti.

11.02 In caso di una o più vacanze verificatesi nel corso del mandato, avvenute per qualsiasi motivo (dimissioni, decadenza, o altro motivo di cessazione della carica stessa dei membri ai sensi dell'art. 30, comma 1, dello Statuto), tali da non dar luogo alla decadenza dell'intero Consiglio, i Consiglieri cessati dalla carica verranno sostituiti con i primi dei non eletti, purché costoro abbiano riportato almeno il cinquanta per cento dei voti espressi in favore dell'ultimo degli eletti. In caso di parità di voti conseguiti dai primi candidati non eletti si applica il criterio della maggiore anzianità di tesseramento e, in caso di pari anzianità di tesseramento, il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

Nell'ipotesi in cui l'integrazione di cui al precedente comma non fosse possibile e non risulti compromessa la funzionalità dell'Organo stesso, si dovrà procedere a nuove elezioni che potranno essere effettuate in occasione della prima Assemblea utile. In caso contrario, cioè se risulta compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, allora si deve obbligatoriamente celebrare un'Assemblea Straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

11.03 Per ogni deliberazione comportante oneri finanziari, il Consiglio Federale dispone, preventivamente, la relativa copertura, sia mediante utilizzo di somme disponibili, sia mediante determinazioni di nuove fonti di entrata.

11.04 Le deliberazioni del Consiglio Federale sono numerate in ordine progressivo e pubblicate negli Atti Ufficiali, anche con l'utilizzo di sistemi informatici che ne garantiscano l'accessibilità e l'integrità.

11.05 Le delibere del Consiglio sono riportate in ordine cronologico e numero progressivo nel processo verbale della riunione. In occasione della riunione successiva, previa approvazione del Consiglio, il Verbale della riunione precedente viene sottoscritto in originale dal Presidente e dal Segretario e, quindi, inserito nell'apposita raccolta ufficiale custodita dal Segretario. In sede di approvazione, i consiglieri possono far inserire a verbale le proprie dichiarazioni concernenti le materie trattate.

11.06 La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto con una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata a/r;
- tramite comunicazione inviata via fax e/o via e-mail;
- telegramma.

La Convocazione è inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno 7 giorni prima della data stabilita.

Le funzioni di segreteria del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale ovvero da persona da lui delegata.

11.07 Il Consiglio è presieduto dal Presidente Federale, ovvero dal Vicepresidente Vicario o, in mancanza di ambedue, dal secondo Vicepresidente.

Il Presidente regola e chiude la discussione sugli argomenti proposti, fissando la durata e l'ordine degli interventi in modo da consentire la più ampia partecipazione dei presenti e adempiendo a quant'altro possa occorrere per lo svolgimento più corretto dei lavori, in particolare, applicando le prescrizioni statutarie e regolamentari in tema di modalità della votazione.

11.08 In caso di deliberazioni su regolamenti federali, può essere disposta una breve, generale discussione preliminare e, quindi, la trattazione e votazione specifica dei singoli articoli e, infine, l'approvazione del testo generale, preceduta, eventualmente, dalle singole dichiarazioni di voto.

11.09 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale quello espresso dal Presidente della seduta. Il sistema di votazione è palese e avviene di norma per chiamata nominativa da parte del Presidente, tranne che la maggioranza dei Consiglieri, per ragioni particolari, debitamente risultanti dal verbale della riunione, non ne decida lo svolgimento a scrutinio segreto. La forma segreta deve, in ogni caso, essere adottata per i casi di elezione e nelle mozioni per fatti personali. Nel caso in cui un membro del Consiglio Federale si trovi in una situazione di conflitto di interessi relativamente ad una deliberazione da votare, è obbligato ad astenersi, dovendo dichiarare il conflitto prima della discussione della proposta di deliberazione.

11.10 Partecipa alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto, il Segretario della Commissione Nazionale Giudici, ovvero, in sua assenza, altro membro da lui delegato della stessa Commissione, il quale può esprimere parere consultivo sulle questioni attinenti il settore Giudici di Gara.

11.11 I Consiglieri Federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

12.01 Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito ed operante secondo quanto riportato dagli artt. 31,



32, 33 dello Statuto, si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno e partecipa alle riunioni di tutti gli Organi chiamati ad adottare provvedimenti amministrativi.

12.02 La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica, elettiva e di nomina, in ambito sia federale che sociale.

Art. 13 - Procedure per le elezioni a Cariche Federali

13.01 Sono eleggibili tutti coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 49 dello Statuto.

13.02 Coloro che, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, intendono candidarsi alle cariche Federali, devono darne comunicazione scritta al Presidente della Federazione a mezzo raccomandata o deposito a mano, che deve pervenire presso la sede federale, a cura e sotto la responsabilità dell'interessato, almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Elettiva, specificando, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, la carica per la quale intendono candidarsi.

13.03 La Segreteria Generale, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede a rendere nota la candidatura attraverso la pubblicazione di un comunicato ufficiale sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Qualora la candidatura non sia accettata, l'interessato può ricorrere, entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale della tabella voti e delle candidature, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

13.04 Possono essere votati ed eletti soltanto coloro che siano stati inseriti nelle liste dei candidati. I voti ricevuti da persone non inserite negli elenchi suddetti sono nulli.

13.05 Non è ammessa, nella medesima sessione assembleare, la candidatura a più cariche federali.

13.06 Oltre le incompatibilità previste dall'art. 50 dello Statuto, non possono rivestire l'incarico di componente dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, di membro della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio i candidati a cariche federali.

13.07 Scaduti i termini di presentazione ed esaurite le relative formalità, i candidati vengono inseriti, in ordine alfabetico, in due liste per ciascuna carica, una per i candidati maschi ed una per le candidate di sesso femminile.

13.08 Le liste aggiornate e definitive verranno consegnate al Presidente dell'Assemblea il quale ne dà lettura in aula.

Copia degli elenchi dovrà essere esposta nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

La votazione avviene con forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto Federale, previa consegna all'elettore di quanto necessario per l'esercizio del diritto di voto in forma elettronica.

13.09 Il Consiglio Federale provvederà a emanare, entro 30 giorni dall'avviso di convocazione dell'Assemblea Elettiva, una circolare che, in conformità con lo Statuto Federale, il presente Regolamento e le procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico regolamentate dal CONI, nonché a garanzia della certezza e trasparenza della procedura, determinerà le modalità attuative del voto elettronico, nonché delle successive operazioni di scrutinio.

13.10 Le preferenze espresse da ciascun elettore devono essere pari o inferiori al numero dei candidati da eleggere. L'indicazione di un numero di preferenze superiore a quello dei candidati da eleggere determina la nullità della scheda.

13.11 Al momento dello spoglio, il numero di voti espresso dal rappresentante delle Società sarà moltiplicato per 7 e quello espresso dal rappresentante degli atleti sarà moltiplicato per 2, fermo restando quanto previsto in materia di voti plurimi nello Statuto Federale.

13.12 E' eletto Presidente Federale il candidato che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti presenti in assemblea, anche in caso di ballottaggio.

13.13 Sono eletti Consiglieri Federali i 10 candidati, di cui 2 atleti (un uomo ed una donna) ed un Tecnico, a favore dei quali venga espresso il maggior numero di voti, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 26.02 dello Statuto sulla parità di genere.

In caso di parità tra uno o più candidati, si procede a successivo ballottaggio tra i candidati stessi.

Qualora anche in esito al ballottaggio permanga la parità dei voti, si procede a nuovo ballottaggio e, rimanendo invariata la situazione di parità, sarà proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di tesseramento FITri e, a parità di anzianità di tesseramento, il più anziano di età.

13.14 E' eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.

13.15 Eventuali contestazioni sull'esito del voto, sull'eleggibilità e sulle questioni formali e sostanziali dello svolgimento dell'Assemblea elettiva devono essere proposte e risolte con le forme e le modalità previste dall'art. 1.05.

Art. 14 - Esercizio del Mandato Elettivo

14.01 Tutte le cariche attribuite per elezione hanno la durata di un quadriennio olimpico. A tale scadenza perdono validità anche i rinnovi e le sostituzioni nelle cariche rimaste vacanti effettuate nel corso del periodo indicato.

14.02 La decadenza del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti e comporta la decadenza di tutte le nomine effettuate dal Consiglio Federale ad eccezione degli Organi di Giustizia, come previsto dall'art. 29 comma 6 dello Statuto.

14.03 Gli eletti alle cariche federali entrano in carica immediatamente, non appena proclamati eletti dal Presidente dell'Assemblea.

14.04 Nella prima riunione del Consiglio Federale, da convocare entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti e da tenere entro i venti giorni successivi, dovrà essere effettuato il passaggio delle consegne tra i nuovi organi collegiali federali e quelli scaduti. In tale occasione dovrà essere redatto verbale.

14.05 Al momento dell'insediamento del nuovo, il Presidente Federale uscente dovrà, ugualmente, effettuare il passaggio delle consegne degli archivi federali, degli atti amministrativi e di ogni bene della Federazione alla presenza del Segretario Generale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che controfirmeranno i verbali di consegna.

14.06 Tutte le cariche elettive federali sono svolte gratuitamente. E' prevista un'indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio federale, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.

14.07 Il candidato che a seguito di elezione venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 50 dello Statuto, a pena di decadenza dalla carica alla quale sia stato eletto, deve esercitare la propria opzione entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, mediante atto scritto, a sua firma, depositato presso la Segreteria Generale.

CAPO II ORGANI TERRITORIALI

Art. 15 - Organizzazione Territoriale

15.01 Sono organi Territoriali FITri:

- L'Assemblea Regionale;
- Il Presidente del Comitato Regionale;
- Il Comitato Regionale;
- Il Consiglio Regionale;
- Il Delegato Regionale;
- Il Delegato Provinciale.

Art. 16 - L'Assemblea Regionale

16.01 L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti delle Affiliate della Regione aventi diritto di voto o da loro delegati, purché componenti il Consiglio Direttivo societario e regolarmente tesserati alla FITri, nonché dai rappresentanti degli atleti e tecnici tesserati eletti in seno alle Società che hanno sede nell'ambito della Regione, aventi diritto a voto.

16.02 Ogni Società può essere rappresentata da un Delegato della Società, nonché da un rappresentante degli Atleti e da uno dei Tecnici, eletti questi ultimi nel corso di un'Assemblea societaria tenuta prima dei 10 giorni antecedenti la celebrazione dell'Assemblea regionale elettiva.

16.03 La possibilità di rappresentare un'altra società della medesima regione per delega è regolata dall'art. 38 dello Statuto.

I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici non possono delegare, ma, in caso di impedimento, possono essere sostituiti, in qualità di supplenti, da coloro che seguono nella graduatoria dell'elezione interna della società di appartenenza.

16.04 L'Assemblea Regionale elettiva deve essere tenuta almeno 30 giorni prima della corrispondente Assemblea Nazionale.

16.05 La convocazione dell'Assemblea Regionale è effettuata dal Presidente, su delibera del Consiglio Regionale competente. La convocazione deve contenere l'indicazione della città della Regione prescelta quale sede dell'Assemblea, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno e l'elenco degli aventi diritto a voto, nonché la composizione della Commissione Verifica Poteri. Essa deve essere inviata, a mezzo lettera raccomandata, a tutte le Società affiliate aventi diritto di partecipazione almeno trenta giorni prima della data fissata. In caso di Assemblea Straordinaria il termine è ridotto a 20 giorni.

16.06 L'assemblea regionale è convocata:

a) In via ordinaria, alla fine del quadriennio olimpico:

- per il rinnovo delle cariche elettive regionali;
- per la votazione della relazione tecnico morale e le linee programmatiche del Comitato, predisposta dal Consiglio Regionale;
- per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

b) In via straordinaria:

- quando ne facciano richiesta scritta la metà più una delle Società della Regione aventi diritto al voto;
- quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale;
- quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli atleti o dei tecnici societari regionali aventi diritto di voto.

Art. 17 - Il Comitato Regionale e il Consiglio Regionale

17.01 Il Comitato Regionale si costituisce in tutte le Regioni in cui sono presenti almeno 10 Affiliati aventi diritto al voto.

17.02 Al Comitato Regionale è demandato, dal Consiglio Federale, il compito di attuare, nel proprio comparto territoriale, in fase operativa, le direttive di politica federale in materia di attività sportiva svolta in ambito regionale.

17.03 Il Comitato Regionale è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti che lo esercita nelle forme, con i contenuti e avvalendosi dei poteri, anche ispettivi, previsti per l'Organizzazione Federale centrale.

17.04 L'attività dei Comitati Regionali è coordinata dal Presidente della Consulta Nazionale eletto dal Consiglio Federale al quale risponde.

17.05 Il Consiglio Regionale è costituito da 5 componenti di cui almeno uno deve essere un atleta e almeno uno deve essere un tecnico in possesso dei previsti requisiti.

17.06 Le cariche Regionali sono elettive, attribuite dall'Assemblea Regionale e sottoposte al controllo di legittimità del Consiglio Federale. Il Presidente e i Consiglieri restano in carica per un quadriennio.

17.07 Il Consiglio Regionale, nei limiti della propria competenza territoriale, in attuazione e applicazione delle norme federali, delle delibere e dei provvedimenti emessi dal Presidente e dal Consiglio Federale:

- vigila sull'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle altre disposizioni impartite dal Consiglio Federale da parte degli affiliati e tesserati e sull'adempimento dei loro obblighi verso la Federazione;
- coordina le iniziative e lo svolgimento dei programmi sportivi nel proprio territorio;
- tiene aggiornato l'elenco degli affiliati e dei tesserati della Regione e ne trasmette copia, annualmente, alla Segreteria Generale;
- amministra i fondi messi a disposizione dalla Federazione nel rispetto delle specifiche disposizioni che regolano la materia e osservando scrupolosamente le indicazioni di spesa ricevute dalla Federazione;
- trasmette al Consiglio Federale, tramite la Segreteria Generale, le delibere relative all'elezione dei componenti il Comitato Regionale per il prescritto controllo di legittimità;
- riceve, istruisce e trasmette agli Organi Federali Centrali, con le modalità telematiche predisposte dalla Federazione, le domande di affiliazione, di tesseramento e di trasferimento degli atleti;
- provvede, su incarico del Consiglio Federale, all'organizzazione delle manifestazioni da svolgere nella Regione, rappresentando, ai fini dell'opportuna autorizzazione, allo stesso Consiglio analoghe richieste delle Società affiliate di competenza territoriale e provvedendo all'adozione di tutte le necessarie incombenze per la parte di sua competenza;

17.08 Il Consiglio regionale si riunisce periodicamente e, comunque, almeno quattro volte ogni anno. Può, peraltro, essere convocato dal suo Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o a seguito di richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

La convocazione è eseguita dal Presidente con specifica comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma e/o e-mail e deve contenere data, luogo della riunione, orario di prima e seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. La comunicazione deve essere inviata almeno sette giorni prima della riunione.

17.09 All'atto dell'insediamento, il Consiglio regionale nomina nel suo ambito il Segretario o propone al Consiglio Federale un nominativo ai sensi dell'art. 17.03.

17.10 Di ciascuna riunione viene redatto da parte del Segretario, verbale che, previa approvazione alla fine della seduta, sottoscritto in calce dal Presidente e dal Segretario stesso, viene inviato in copia alla Segreteria Generale, che ne informa il Consiglio Federale.

17.11 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale quello espresso dal Presidente della seduta. Il sistema di votazione è palese e avviene di norma per chiamata nominativa da parte del Presidente, tranne che la maggioranza dei Consiglieri, per ragioni particolari, debitamente risultanti dal verbale della riunione, non ne decida lo svolgimento a scrutinio segreto. La forma segreta deve, in ogni caso, essere adottata per i casi di elezione e nelle mozioni per fatti personali.

17.12 La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, di un Consigliere Regionale a 3 riunioni consecutive del Consiglio Regionale, comporta la sua decadenza dalla carica che deve essere pronunciata dal Comitato nella prima riunione successiva al verificarsi dell'evento. La sua sostituzione avviene secondo quanto previsto per il Consiglio Federale a norma dell'art. 30 dello Statuto.

17.13 Per i casi di dimissione ed integrazione del Consiglio Regionale, si applica quanto stabilito agli artt. 29 e 30 dello Statuto per il Consiglio Federale.

17.14 Nei casi di cui all'art. 28 c. 2 lett. q) dello Statuto, il Consiglio Federale può procedere allo scioglimento del locale Comitato Regionale, nominando un Commissario Straordinario, che assume i poteri dell'Organo disciolto e provvede a quanto previsto nell'art. 41.03 dello Statuto.

Art. 18 - Il Presidente del Comitato Regionale.

18.01 Il Presidente del Comitato Regionale ha le attribuzioni, la responsabilità e svolge i compiti demandatigli dall'art. 40 dello Statuto.

18.02 Oltre le funzioni ivi specificamente indicate e quelle inerenti al potere di rappresentanza della Regione, il Presidente del Comitato Regionale:

- regola la procedura e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio Regionale, alle cui sedute può invitare esperti e consulenti;
- firma l'avviso di convocazione dell'Assemblea Regionale che presiede nella fase preliminare;
- nei soli casi di estrema urgenza, può adottare i provvedimenti indispensabili ai fini della gestione, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione utile, nella quale dovrà previamente essere riscontrata la ricorrenza dei presupposti di estrema urgenza;
- al termine dell'anno sportivo, predispone e invia al Consiglio Federale tramite la Segreteria Generale, dettagliata relazione sull'attività svolta, approvata dal Consiglio Regionale.

18.03 In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, anche se susseguente a impedimento temporaneo, comunicati per iscritto, decade l'intero Consiglio Regionale.

La reggenza provvisoria, nel caso di impedimento definitivo, è assunta dal Vice Presidente Regionale che deve provvedere alla convocazione di una nuova Assemblea Regionale Straordinaria nel termine di 60 giorni dall'evento. Tale Assemblea dovrà comunque tenersi entro i successivi 30 giorni.



Alessandro Cherubini

Art. 19 - Il Vice Presidente Regionale

19.01 Il Vice Presidente del Comitato Regionale viene eletto nell'ambito del Consiglio stesso nella sua prima riunione dopo le elezioni.

19.02 La votazione si svolge a scrutinio segreto e risulta eletto chi abbia riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti è eletto chi abbia la maggiore anzianità di tesseramento e, qualora questa sia uguale, il più anziano di età.

19.03 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento, ovvero di delega espressamente conferitagli dal Presidente stesso.

Art. 20 - Elezione dei Consigli Regionali

20.01 Il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale sono eletti con successive votazioni separate dall'Assemblea Regionale. Tutte le schede saranno predisposte in tre colori diversi, uno per i rappresentanti delle Società, uno per i rappresentanti degli Atleti ed uno per i rappresentanti dei Tecnici

20.02 Il numero dei voti presenti viene calcolato moltiplicando per 7 il numero delle Società presenti in proprio o per delega, aventi diritto al voto e sommando il numero dei rappresentanti degli atleti presenti ed aventi diritto al voto moltiplicato per 2 ed il numero dei tecnici presenti ed aventi diritto al voto, fermo restando quanto previsto in materia di voti plurimi nello Statuto Federale.

20.03 Risulta eletto alla carica di Presidente del Consiglio Regionale il candidato che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti presenti in assemblea, anche in caso di ballottaggio.

Risultano eletti alle altre cariche i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze; in caso di parità si procede a ballottaggio. In caso di ulteriore parità, viene eletto il candidato con maggiore anzianità di tesseramento FITri. e, qualora anche questa sia uguale, il candidato più anziano di età.

20.04 L'elezione avviene a scrutinio segreto.

Art. 21 - Delegati Regionali e Provinciali

21.01 I Delegati Regionali, nelle Regioni prive di Comitato, e i Delegati Provinciali sono nominati dal Consiglio Federale.

Essi provvedono a:

- contribuire, nell'ambito della Regione o Provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'art.2 dello Statuto, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove Società e per l'assistenza a quelle già esistenti;
- informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Regione o Provincia;
- intervenire, nell'interesse della FITri e degli affiliati presso l'organizzazione periferica del CONI e le autorità locali;
- osservare ed applicare le norme federali, attuare per quanto di competenza i provvedimenti del Presidente della Federazione e le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale.

21.02 I Delegati Regionali e Provinciali restano in carica per un quadriennio, salva facoltà di revoca del Consiglio Federale ai sensi dell'art. 28.02, lettera k) dello Statuto, e possono essere riconfermati.

21.03 Al termine di ciascun anno i Delegati Regionali e Provinciali predispongono dettagliata relazione sull'attività svolta. La relazione del delegato regionale deve essere inviata al Consiglio Federale, per il tramite

della Segreteria Generale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro lo stesso termine la relazione del Delegato Provinciale deve essere inviata al Comitato Regionale competente per territorio, che ne dà adeguata valutazione e la trasmette al Consiglio Federale, per il tramite della segreteria generale, nel termine dei 30 giorni successivi.

Art. 22 - Elezioni alle Cariche Regionali

22.01 Sono eleggibili tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 49 dello Statuto. Chiunque, in possesso dei requisiti, intenda concorrere a cariche elettive regionali, deve porre formale candidatura alla Segreteria del locale Comitato Regionale, che deve pervenire, tramite raccomandata, facendo fede la data di ricezione, a cura e sotto la responsabilità dell'interessato, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, mediante dichiarazione scritta a sua firma, recante l'indicazione dei presupposti e dei requisiti previsti ai fini dell'eleggibilità.

22.02 La Segreteria, ove ritenga che la candidatura non sia accettabile, ne dà motivata comunicazione telegrafica all'interessato; questi può ricorrere, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, alla Corte Federale d'Appello.

22.03 I reclami alla Corte Federale d'Appello devono essere effettuati per iscritto e sono decisi in via definitiva entro tre giorni dalla ricezione della relativa documentazione da parte della Corte Federale di Appello.

22.04 La Segreteria, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede a rendere nota la candidatura attraverso la pubblicazione di un comunicato ufficiale sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

22.05 Possono essere votati ed eletti soltanto coloro che siano stati inseriti nelle liste dei candidati. I voti ricevuti da persone non inserite negli elenchi suddetti sono nulli.

22.06 E' vietato candidarsi a più di una carica nella medesima sessione assembleare.

22.07 Non possono rivestire la qualità di candidati il Presidente dell'Assemblea, i componenti della Commissione Verifica Poteri e gli Scrutatori.

22.08 Le operazioni di verifica dei poteri vengono svolte dalla Commissione Verifica Poteri costituita con la stessa delibera che ha indetto l'Assemblea e composta da almeno tre membri (un Presidente e due componenti).

22.09 Scaduti i termini di presentazione ed esaurite le relative formalità, i candidati vengono inseriti, in ordine alfabetico, in una lista unica per ciascuna carica.

Atleti e tecnici candidati per la carica di Consigliere Regionale sono inseriti in apposite liste separate loro riservate.

Art. 23 - Modalità di Svolgimento delle Votazioni

23.01 Le votazioni si svolgono mediante appello nominale dei rappresentanti delle Società diretti o per delega, (compresi i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici), secondo l'ordine di registrazione predisposto dalla Commissione Verifica Poteri.

23.02 Le urne, in numero pari alle elezioni da effettuare, devono essere poste nello stesso locale e custodite dal Segretario.

23.03 L'espressione di voto avviene barrando l'apposita casella posta a fianco dell'indicazione del nominativo del o dei candidati alla carica.

23.04 I voti espressi da ciascun elettore devono essere pari o inferiori al numero dei candidati da eleggere. L'indicazione di un numero superiore determina la nullità della scheda.

23.05 Al momento dello spoglio, il numero dei voti espressi dai Rappresentanti delle Società è moltiplicato per 7, quello espresso dai Rappresentanti degli Atleti è moltiplicato per 2, quello espresso dai Rappresentanti dei Tecnici è moltiplicato per 1, fermo restando quanto previsto in materia di voti plurimi nello Statuto Federale.

23.06 Eventuali contestazioni sull'esito del voto, sulle elezioni e sulle questioni formali e sostanziali dello svolgimento dell'Assemblea elettiva devono essere proposte al Consiglio Federale entro 30 giorni dallo svolgimento della stessa.

23.07 I verbali di Assemblea, ai quali devono essere allegati quelli della Commissione Verifica Poteri, firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, devono essere depositati presso la Segreteria Generale nei 5 giorni successivi. Entro lo stesso termine le Società, i rappresentanti degli atleti e quelli dei tecnici che siano stati presenti e che prima della chiusura dei lavori abbiano proposto riserva scritta e specifica, possono presentare reclamo, relativamente alla validità dell'Assemblea e delle deliberazioni ivi adottate nei cinque giorni successivi al deposito dei verbali presso la Segreteria Generale. Le Società ed i rappresentanti degli atleti e quelli dei tecnici che non abbiano partecipato all'Assemblea possono impugnare le delibere solo quando le stesse siano in violazione alle leggi, al presente regolamento e/o allo Statuto.

Art. 24 - Esercizio del Mandato Elettivo

24.01 Gli eletti alle cariche regionali entrano in carica immediatamente, non appena proclamati eletti dal Presidente dell'Assemblea.

24.02 Nella prima riunione, da convocare entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti e da tenere entro i venti giorni successivi, dovrà essere effettuato il passaggio delle consegne tra i nuovi organi e quelli scaduti. In tale occasione dovrà essere redatto verbale per il passaggio delle consegne.

24.03 Tutte le cariche elettive federali sono svolte gratuitamente, senza diritto a compensi.

24.04 L'eletto a più cariche e chi si trovi nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 50 dello Statuto, a pena di decadenza dalla carica da ultimo conseguita, deve esercitare la propria opzione entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, mediante atto scritto, a sua firma, depositato presso la Segreteria Generale.

Art. 25 - Richiamo di Norme Applicabili

25.01 Per quanto non espressamente previsto nello Statuto e nel Regolamento, agli organi Territoriali oggetto del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili con le peculiarità dell'organizzazione territoriale, le analoghe disposizioni statutarie e regolamentari stabilite per gli Organi Centrali Federali in materia d'elezione, eleggibilità, cessazione dalla carica, assenza, sostituzione, costituzione, modalità di deliberazione e per tutto ciò che non è espressamente previsto.

CAPO III GLI ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 26 - Organi di Giustizia

26.01 Gli Organi di Giustizia della FITri, la loro composizione, competenze e durata sono disciplinati dagli artt. 42, 43, 44, 45,46 e 47 dello Statuto.

26.02 Le procedure per l'accertamento delle infrazioni, per l'applicazione delle sanzioni e le disposizioni in materia di Doping sono previste, rispettivamente, nel Regolamento di Giustizia e nelle Norme Sportive Antidoping del CONI.

CAPO IV LA SEGRETERIA GENERALE

Art. 27 - La Segreteria Generale

27.01 La Segreteria Generale è costituita dal personale necessario per svolgere le funzioni amministrative e organizzative inerenti all'attività della Federazione e per dare esecuzione alle delibere federali.

27.02 La Segreteria è diretta dal Segretario Generale, che è responsabile del suo funzionamento ed ha la sorveglianza sul personale addetto al quale è sovraordinato gerarchicamente.

27.03 Il Consiglio Federale può procedere alla nomina di un Vicesegretario, il quale svolge le funzioni vicarie del Segretario in caso di Sua assenza e/o impedimento.

Art. 28 - Il Segretario Generale

28.01 Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.

28.02 Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione, prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.

28.03 Il Segretario Generale inoltre:

- a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla Federazione;
- c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento, salvo che il Consiglio Federale non abbia provveduto alla nomina di un Vicesegretario; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della Federazione.
- d) predispose il bilancio consuntivo e quello di previsione;
- e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
- f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
- g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

CAPO V ORGANI FEDERALI TECNICO — CONSULTIVI

Art. 29 - Commissioni e Consulte

29.01 Il Consiglio Federale ha la facoltà di costituire Commissioni e Consulte, aventi natura consultiva, al fine di agevolare e rendere più efficace il funzionamento della Federazione e l'azione del Consiglio stesso.

29.02 Il Consiglio stabilisce con delibera la composizione, i compiti e la durata delle Commissioni che, comunque, non può eccedere quella del quadriennio olimpico. Le Commissioni sono formate da un Presidente e/o Referente presso il Consiglio Federale, un Segretario e da due o più membri.

29.03 Sono costituite le seguenti Commissioni:

- Consulta Nazionale: raggruppa i rappresentati degli Organi Territoriali FITri al fine di organizzare le attività federali a livello territoriale;
- Commissione Age Group: programma l'attività sportiva relativa agli atleti age-group e la sottopone al Consiglio Federale per l'approvazione;
- Commissione Giovani: programma l'attività sportiva relativa agli atleti delle categorie giovanili e la sottopone al Consiglio Federale per l'approvazione;
- Commissione Tecnica: coadiuva la Direzione Sportiva sulla base delle richieste e degli indirizzi di quest'ultima;
- Commissione Medica: è competente nelle materie ad essa riservate da apposito regolamento federale;
- Commissione Gare: valuta le richieste gare con particolare riguardo ai titoli nazionali, alle gare con titolazione internazionale e alle gare di rank e ne propone l'assegnazione al fine di programmare il calendario gare federale annuale.

CAPO VI AFFILIATI E TESSERATI

Art. 30 - Soggetti affiliati

30.01 Possono richiedere ed ottenere l'affiliazione alla FITri le Società e le Associazioni che hanno come fine la pratica dello sport del Triathlon, del Duathlon, del Triathlon Invernale, dell'Aquathlon e del Paratriathlon.

30.02 Per ottenere l'affiliazione alla FITri, le Società devono dotarsi di uno Statuto conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento statale e sportivo, con particolare riferimento ai principi di cui all'art. 90 della Legge 289/02 e alla delibera del Consiglio Nazionale CONI del 15/07/2004 N.1273 ivi comprese successive modifiche ed integrazioni.

30.03 Con l'atto d'affiliazione, le Società s'impegnano, in proprio e per i propri dirigenti, atleti, tecnici, all'osservanza dello statuto della FITri, del presente Regolamento e di tutti gli altri Regolamenti, Norme e Disposizioni emanate dai competenti organi federali.

Le Società sono inoltre tenute a:

- partecipare alle attività agonistiche riconosciute dalla FITri;
- assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica e morale;
- inserire nei propri statuti meccanismi d'elezione su base democratica dei rappresentanti atleti e dei rappresentanti tecnici per la partecipazione alle assemblee federali;
- accettare disciplinatamente le decisioni, delibere e disposizioni dei competenti organi della FITri. In particolare, le Società ed i loro tesserati non possono avvalersi della stampa o dei mezzi di pubblica diffusione per muovere critiche o censure contro gli organi della FITri ed i loro componenti. Le Società hanno la possibilità di presentare i loro reclami solo nei casi e nelle forme previsti dai regolamenti federali;
- sorvegliare che la tenuta sportiva dei propri atleti sia decorosa e decente in ogni occasione e che

essi indossino sempre nelle competizioni ufficiali esclusivamente l'abbigliamento sociale, (uguale per tutti i componenti nelle competizioni a squadre), ad eccezione dell'abbigliamento di "Campione" (nazionale, continentale, mondiale o altro), consentito nell'anno in cui l'atleta è in possesso del relativo titolo.

Art. 31 - Diritti e Doveri degli Affiliati

31.01 Gli Affiliati sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando lo Statuto ed i Regolamenti federali. Sono tenuti, altresì, ad osservare i principi emanati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e a mettere a disposizione della FITri gli atleti da questa selezionati per far parte delle squadre nazionali italiane.

31.02 Gli Affiliati hanno diritto:

- a) a partecipare alle Assemblee secondo le norme previste dagli artt. 16 e ss. dello Statuto e dagli artt. 1 e ss. del presente Regolamento;
- b) di partecipare all'attività sportiva nazionale in base alla normativa di settore, nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- c) di organizzare manifestazioni in conformità alle disposizioni federali.

31.03 Gli Affiliati sono tenuti inoltre a far osservare ai propri iscritti, tesserati FITri, la regolamentazione federale vigente, nonché le deliberazioni e le decisioni assunte dal Consiglio Federale e dai Settori della Federazione adottate nel rispetto delle sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.

31.04 In caso di mancato versamento delle somme dovute a FITri per l'affiliazione e/o il tesseramento e/o in caso di insolvenza e/o inadempienza a qualunque titolo nei confronti della Federazione, gli Affiliati saranno esclusi dalla partecipazione all'Assemblea Nazionale ex art. 16.08 dello Statuto Federale. E', altresì, inibita la partecipazione all'Assemblea Nazionale ex art. 16.08 dello Statuto Federale a chi risulti colpito da provvedimenti disciplinari di squalifica o inibizione inflitti dagli organi di giustizia in corso di esecuzione.

31.05 In caso di mancato versamento, da parte degli affiliati, delle Tasse gare previste dalla normativa di settore per l'anno in cui le stesse sono state concesse e organizzate, la richiesta di assegnazione delle Gare/Campionati Federali nell'anno successivo sarà loro inibito fino all'ottemperamento dell'obbligo economico.

Art. 32 - Procedure d'Affiliazione

32.01 Per ottenere l'affiliazione alla FITri, le Società/Associazioni Sportive devono farne richiesta, con lettera raccomandata o pec, al Consiglio Federale su modulo conforme a quello disponibile sul sito Internet Federale nell'apposita sezione Download - Tesseramenti, allegando ricevuta d'avvenuto versamento della quota d'affiliazione e ogni altra documentazione prescritta dalla Segreteria Generale contenuta nella Circolare Affiliazioni che viene emanata ogni anno dalla Federazione.

32.02 Le Società e le Associazioni che richiedono l'affiliazione alla FITri sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, o se delegato da quest'ultimo, del Consiglio Federale della F.I.Tri. e devono essere regolamentate da uno Statuto redatto nel rispetto dell'art. 90 della L. 289/2002 e della delibera del Consiglio Nazionale CONI del 15/07/2004 N.1273 ivi comprese successive modifiche ed integrazioni, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o, del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta medesima.

Le Società operanti già in altre discipline sportive che intendano aprire una Sezione Triathlon, devono

depositare, in aggiunta allo Statuto ed all'atto costitutivo, il verbale d'Assemblea contenente la delibera per l'istituzione della Sezione Triathlon.

32.03 Le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche che intendono procedere con l'affiliazione alla FITri devono presentare la relativa domanda.

Quest'ultima, ai fini della sua accettazione, deve contenere:

- la denominazione completa della Società;
- un nome breve (massimo 20 caratteri) utilizzabile nella gestione automatizzata delle gare;
- le generalità del Presidente, dei membri del Consiglio Societario, del medico e del tecnico già in possesso, come requisito di base, della qualifica FITri - Allievo Istruttore-. Tale qualifica consente di acquisire le nozioni di base della disciplina ed è funzionale all'introduzione/avvicinamento alla carriera di istruttore/allenatore, pertanto entro e non oltre i termini previsti per la riaffiliazione, il tecnico sociale dovrà acquisire la qualifica di - Istruttore 1° Livello -. In caso contrario non si potrà procedere al rinnovo dell'affiliazione se non dopo aver ottemperato alla regolamentazione federale vigente. Al fine di poter rinnovare l'affiliazione nei termini previsti dai regolamenti federali è obbligatorio conformarsi alla suesposta normativa entro e non oltre le date stabilite da idonea Circolare Federale.

32.04 Alla domanda d'affiliazione dovrà essere allegata copia del verbale d'Assemblea che ha proceduto all'elezione del Consiglio Direttivo Societario e tutte le schede di tesseramento relative al direttivo, al tecnico ed al medico. La domanda d'affiliazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, il quale dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento del soggetto affiliato alla clausola compromissoria prevista dall'art. 56 dello Statuto.

32.05 Le richieste di nuove affiliazioni si possono effettuare in qualsiasi momento dell'anno e decorrono dal momento dell'approvazione da parte del Consiglio Federale, che né da comunicazione scritta tramite il competente Ufficio Federale al Presidente della Società. Lo Statuto Sociale sarà visionato dal competente settore federale al fine di determinare la sua conformità alla normativa statale nonché alla regolamentazione dettata in materia dalle direttive del CONI e dall'ordinamento federale. In caso di non conformità le Associazioni/Società avranno a disposizione 60 gg. per regolarizzare la propria posizione. Scaduto tale termine la Federazione non procederà all'affiliazione. Le Associazioni/Società sportive che durante la stagione agonistica effettueranno una variazione dello Statuto, della composizione del Consiglio Direttivo, della Sede Sociale o della Ragione Sociale, saranno tenute a darne comunicazione e ad inviare il relativo Verbale di Assemblea. Le Società potranno operare, per quanto riguarda l'attività sportiva in genere, a partire dalla data di affiliazione deliberata dal Consiglio Federale e comunicata per e-mail.

Art. 33 - Procedure di Rinnovo Affiliazione

33.01 Le domande di riaffiliazione devono essere inoltrate al Settore Affiliazioni/Tesseramento tramite la procedura online sul sito FITRI secondo le disposizioni operative appositamente emanate dalla Segreteria Federale per il tramite del Settore Affiliazioni/Tesseramenti entro i termini all'uopo previsti.

Scaduto tale termine, le Società potranno mantenere la loro anzianità d'affiliazione solo se perfezioneranno la procedura richiesta dalle disposizioni operative entro le date stabilite da idonea Circolare Federale, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 31.

Oltre la data ultima prevista dalle disposizioni operative, il non perfezionamento della procedura di riaffiliazione on-line comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto associativo con la Federazione. Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

33.02 Il Presidente della Società/Associazione Sportiva, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di rinnovo affiliazione/tesseramento on-line, dichiara ed accetta di assumersi la totale responsabilità della



custodia, in originale, della documentazione predisposta dal programma FITri di "Affiliazione/Tesseramento On-line", al fine di poterla produrre in caso di richiesta da parte della Federazione Italiana Triathlon per gli usi consentiti dalla legge.

In caso di errori e/o smarrimento della predetta documentazione le Società/Associazioni Sportive saranno passibili di sanzioni disciplinari.

33.03 Il Presidente della Società/Associazione Sportiva deve, inoltre, apporre la propria firma autografa su apposito documento generato dal programma che deve essere necessariamente inviato al Settore Affiliazioni/Tesseramento.

33.04 La FITri si riserva la facoltà di verificare la correttezza dei documenti che le Società/Associazioni Sportive sono tenute a custodire richiedendone copia.

33.05 Le eventuali modifiche agli Statuti delle Società e delle Associazioni seguono la stessa procedura prevista dall'art. 4 comma 2 dello Statuto della FITri, per l'approvazione degli Statuti delle Società e delle Associazioni

33.06 Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, l'inattività sportiva assoluta durante un anno sportivo federale comporta la cessazione d'appartenenza alla FITri nonché la perdita d'ogni diritto nei confronti di questa senza eccezione alcuna.

33.07 Le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche che non osservano la normativa SIT in materia di formazione del tecnico non potranno svolgere attività sportiva.

Art. 34 - Denominazione e cambio di denominazione delle società

34.01 Salvo i casi di fusione di cui al successivo art. 39, non può essere assunta una denominazione identica o che comunque possa essere confusa con quella di altra Società già esistente.

34.02 E' vietato assumere denominazioni di partiti o movimenti politici e religiosi.

34.03 Le Società che intendano cambiare denominazione devono inviare il Verbale di Assemblea contenente tale modifica e copia del nuovo Statuto.

34.04 Allo stesso modo, le Società che, in epoca successiva all'affiliazione o alla riaffiliazione, intendano aggiungere alla propria denominazione sociale il nome di una ditta o di un'impresa industriale devono darne comunicazione, allegando copia della delibera adottata dagli Organi Sociali competenti. Analoga procedura dovrà essere osservata in caso di cessazione o di modificazione dell'abbinamento.

Art. 35 - Fusione di Società

35.01 Due o più Società affiliate alle FITri che intendano fondersi devono richiederne autorizzazione al Consiglio Federale, che decide in merito alla richiesta, rimettendo copia delle delibere dei competenti Organi Sociali, nonché l'atto costitutivo e lo Statuto della nuova Società che sorge dalla fusione.

Nel caso di fusione per incorporazione, quando una Società (incorporante) assorbe un'altra Società (incorporata) assumendone tutte le obbligazioni ed acquistandone tutti i diritti, l'atto costitutivo e lo Statuto restano quelli della Società incorporante. In tale ipotesi restano pertanto integri i diritti sportivi della Società incorporante.

35.02 Non è ammessa la fusione tra Società con sede in Province diverse.

35.03 La fusione può essere ammessa solo tra Società in regola con i pagamenti verso la FITri ed ha luogo al termine dell'anno sportivo.

35.04 La Società risultante dalla fusione acquisisce l'anzianità di quella più anziana e la posizione sportiva di quella meglio classificata tra le Società che hanno dato luogo alla fusione.

35.05 In caso di incorporazione e/o fusione, agli atleti appartenenti alla Società incorporanda e/o alle società che intendono fondersi, è riconosciuto un diritto di opzione in ordine al tesseramento con la Società risultante dall'incorporazione, con conseguente possibilità di svincolo.

Nel caso di prosecuzione dell'attività sportiva con la Società risultante dall'incorporazione, il vincolo sportivo permane solo per la parte residua.

Art. 36 - Rappresentanza della Società

36.01 La rappresentanza delle Società nei confronti della FITri, e dei terzi spetta, ad ogni effetto, al Presidente della società o alle persone che hanno facoltà a norma dei singoli Statuti, purché tali soggetti siano regolarmente tesserati alla Federazione come dirigenti per l'anno in corso.

Nelle assemblee federali le categorie degli atleti e dei tecnici sono rappresentate, anche ai fini del diritto di voto, dai rappresentanti all'uopo eletti nel seno di ciascuna Società affiliata, ex art 1.02 del presente regolamento organico. Entro il decimo giorno precedente l'Assemblea Nazionale Elettiva Quadriennale, ciascuna Società celebra un'Assemblea Societaria per l'elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, i quali per essere eletti devono avere la maggiore età, essere in attività e regolarmente tesserati per la Società, ed inoltre devono avere diritto a voto. L'Assemblea redige apposito verbale attestante l'identità dei rappresentanti detti. I rappresentanti eletti restano in carica sino alla successiva convocazione di Assemblea Nazionale elettiva, e partecipano a tutte le Assemblee nazionali o regionali, ordinarie o straordinarie che si celebrano medio tempore. Per le elezioni dei rappresentanti, ciascuna società segue le procedure ed i termini previsti dal proprio statuto.

Nel caso in cui, in sede d'assemblea, non sia rappresentata la componente atleti e/o tecnici di una società, la relativa quota di voti non può essere esercitata dal Presidente della Società, né da alcun altro tesserato.

36.02 Le eventuali variazioni di rappresentanza devono essere tempestivamente comunicate per iscritto alla FITri.

Art. 37- Diritti e Doveri dei tesserati

37.01 I tesserati hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività federale secondo le norme del presente Statuto e dei regolamenti federali;
- b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
- c) esercitare il diritto di voto secondo le norme dello Statuto e dei regolamenti federali.

37.02 Tutti i tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando lo Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive. Hanno il dovere di attenersi alle disposizioni del CONI ed a quelle della FITri impegnandosi altresì al rispetto del "Codice di comportamento sportivo" approvato dal CONI.

37.03 Il tesseramento tramite società o associazione sportiva è valido per un anno solare e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per gli atleti uguale durata è attribuita al vincolo sportivo. Nel corso dell'anno, il vincolo sportivo non può essere sciolto se non in casi tassativamente elencati e disciplinati dal regolamento organico.

37.04 Il tesseramento annuale cessa:

- a) per dimissioni del tesserato;
- b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;

- c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione inflitta dai competenti Organi di Giustizia;
- d) nei casi previsti sub articolo 8 dello Statuto;
- e) per mancato rinnovo del tesseramento.

37.05 Il tesseramento individuale cessa alle ore 24 del giorno in cui si conclude la gara o manifestazione per la quale è stato concesso. Il tesseramento individuale, ancorché richiesto ed ottenuto più volte nel corso dell'anno agonistico, determina il carattere non continuativo dell'attività sportiva, con ogni effetto a ciò conseguente.

37.06 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

37.07 E', inoltre, fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FITri.

Art. 38 - Categorie degli Atleti

38.01 Gli atleti e le atlete sono suddivisi nelle categorie d'età di cui alla seguente tabella:

<i>Categorie</i>	<i>Età</i>
Mini - Cuccioli	6-7 anni
Cuccioli	8-9 anni
Esordienti	10 -11 anni
Ragazzi	12 -13 anni
Youth A	14 -15 anni
Youth B	16 -17 anni
Junior	18 -19 anni
Senior 1	20 - 24 anni
Senior 2	25 - 29 anni
Senior 3	30 - 34 anni
Senior 4	35 - 39 anni
Master 1	40 - 44 anni
Master 2	45 - 49 anni
Master 3	50 - 54 anni
Master 4	55 - 59 anni
Master 5	60 - 64 anni
Master 6	65 - 69 anni
Master 7	70 - 74 anni
Master 8	75 e oltre

38.02 L'età minima richiesta per la pratica sportiva agonistica è di anni 12 (anno solare) ai sensi della normativa statale vigente in materia.

Art. 39 – Tesseramento degli atleti Agonisti

39.01 Gli atleti e le atlete che intendono praticare l'attività agonistica devono essere tesserati alla FITri per conto di una Società o in alternativa è possibile tesserarsi alla FITri anche individualmente secondo le norme dello Statuto (art. 9.03) e del presente Regolamento Organico.

39.02 Le operazioni di tesseramento/rinnovo tesseramento sono effettuate direttamente tramite la procedura online sul sito FITri secondo le disposizioni emanate dalla Segreteria Federale per il tramite del Settore Affiliazioni/Tesseramenti.

39.03 Il Tesseramento degli atleti stranieri deve essere effettuato inviando alla Federazione la documentazione pubblicata nella sezione modulistica dedicata ai tesseramenti.

I moduli di tesseramento degli atleti minorenni devono essere obbligatoriamente firmati da chi esercita la potestà genitoriale.

Nel periodo intercorrente tra la scadenza del tesseramento ed il rinnovo dello stesso, gli atleti non possono prendere parte ad alcun tipo di gara e/o manifestazione e/o competizione e/o attività inserita nei calendari federali e non usufruiscono della copertura assicurativa.

Alla scadenza della validità o nel caso di fusione di Società, le tessere devono essere rinnovate secondo la normativa vigente.

39.04 Le Società regolarmente affiliate per l'anno sportivo in corso, possono tesserare nuovi atleti in qualsiasi periodo dell'anno.

I nuovi tesserati possono partecipare sin da subito alle gare e/o competizioni e/o attività inserite nei calendari federali sempre che il tesseramento sia stato perfezionato prima della chiusura delle iscrizioni alle manifestazioni di calendario federale cui intendono prendere parte.

Le richieste, per i nuovi tesseramenti, devono essere inoltrate secondo le modalità previste dal comma 2. La validità del tesseramento si protrae fino al 31 dicembre dell'anno in cui esso è avvenuto.

Un atleta che non è rinnovato dalla Società di appartenenza entro il 31 dicembre d'ogni anno è libero dal 1° gennaio dell'anno successivo di tesserarsi per qualsiasi società affiliata alla FITri in qualsiasi periodo dell'anno. La quota di tesseramento è a carico dell'atleta, l'indennità di trasferimento è a carico della Società affiliata che lo acquisisce.

39.05 Un atleta che non rinnovi il proprio tesseramento per un anno sportivo può essere tesserato come nuovo atleta nell'anno sportivo successivo per qualsiasi società affiliata.

39.06 Nel corso dell'anno non può essere rilasciata all'atleta più di una tessera FITri, salvo le eccezioni previste per gli Atleti in servizio militare professionale e per gli atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e/o Corpi Civili dello Stato e per i tecnici che possono tesserarsi in qualità di atleta anche per una associazione sportiva affiliata diversa da quella per la quale ha sottoscritto il tesseramento da tecnico.

L'Atleta può sottoscrivere, invece, più tesseramenti giornalieri nel corso dello stesso anno sportivo.

39.07 Il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari determina la nullità del tesseramento o del suo rinnovo.

Art. 40 - Tesseramento degli Atleti Stranieri.

40.01 Le Società affiliate, possono tesserare atleti di nazionalità straniera.

40.02 Il Tesseramento degli atleti stranieri avviene nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto delle direttive CONI.

40.03 La validità della tessera, rilasciata agli/alle atleti/e stranieri/e extracomunitari/e, è subordinata alla validità del permesso di soggiorno in Italia.

40.04 Il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari, determina la nullità del tesseramento o del rinnovo.

Art. 41 - Tesseramento Giovanissimi — Minicuccioli - Cuccioli - Esordienti.

41.01 Il tesseramento Giovanissimi può essere effettuato tramite la procedura di "Tesseramento On-line" secondo le disposizioni operative appositamente emanate dalla Segreteria Federale per il tramite del Settore Affiliazioni/Tesseramenti. La Società che richiede il tesseramento è tenuta a farsi rilasciare dall'Atleta il certificato medico previsto dalle vigenti disposizioni per l'attività sportiva non agonistica.

Il perfezionamento della procedura ed il pagamento della relativa quota garantiscono la copertura assicurativa e consentono la partecipazione alle competizioni riservate a tali categorie.

41.02 Il mancato rispetto delle disposizioni in materia, determina la nullità del tesseramento, e la responsabilità di tutti i soggetti interessati dalla suddetta procedura che si sono resi responsabili della mancata osservanza di quanto riportato nel presente regolamento.

41.03 Il tesseramento degli atleti minorenni deve essere obbligatoriamente firmato da chi ne esercita la potestà genitoriale. In caso contrario il tesseramento è considerato nullo.

Art. 42 - Trasferimento degli Atleti

42.01 Tutti gli atleti sono liberi di trasferirsi dalla Società d'appartenenza a qualsiasi altra Società affiliata al termine dell'anno solare.

42.02 Le richieste di trasferimento e la relativa procedura sono eseguite mediante modalità elettroniche sui sistemi messi a disposizione da FITri, nel rispetto delle rispettive modalità di utilizzo e funzionamento.

42.03 Gli atleti sono comunque tenuti a rinnovare tempestivamente il loro tesseramento entro i termini stabiliti dalle Circolari Federali al fine di poter prendere parte all'attività sportiva federale.

42.04 Le Indennità di trasferimento sono definite in indennità fisse e indennità variabili; le indennità non sono dovute in caso di scioglimento della Società e/o in caso di non effettuazione di attività sportiva da parte dell'atleta nell'anno precedente il trasferimento. Le indennità di trasferimento sono previste nella Tabella di cui all'Allegato A, che forma parte integrante della Circolare di Settore approvata ogni anno dal Consiglio Federale.

Le indennità fisse sono ripartite in 50% alla FITri e 50% alla Società lasciata, le indennità sono ripartite in 20% alla FITri e 80% alla Società lasciata - l'indennità fissa è dovuta nelle modalità previste dalla Circolare di Settore approvata ogni anno dal Consiglio Federale.

42.05 Gli Atleti delle categorie Minicuccioli - Cuccioli ed Esordienti non sono tenuti al pagamento di alcuna indennità.

42.06 Qualora un tesserato Atleta entri a far parte di un Gruppo Sportivo delle Forze Armate, Forze di Polizia ad Ordinamento Civile o ad Ordinamento Militare, ovvero di un Corpo dello Stato deve essere iscritto alla Società relativa al medesimo Gruppo Sportivo Militare e/o Corpo dello Stato. Il tesserato Atleta ha facoltà, comunque, di richiedere il tesseramento con la Società di provenienza o di essere tesserato per altra Società, anche nel corso della stagione sportiva, previo rilascio del nulla-osta da parte del Gruppo Sportivo Militare e/o Corpo dello Stato.

L'atleta tesserato per una Società e per un Gruppo Sportivo Militare e/o Corpo dello Stato può prendere parte alle manifestazioni federali nell'anno di tesseramento.

La quota annuale di tesseramento dell'atleta è versata esclusivamente dal Gruppo Sportivo Militare/Corpo Civile dello Stato.

Le responsabilità e gli obblighi previsti dal Regolamento Organico competono al Gruppo Sportivo Militare/Corpo Civile dello Stato.

In caso di doppio tesseramento, la certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica dovrà essere rilasciata in doppia copia e tenuta agli atti della Società e del Gruppo Sportivo Militare/Corpo di Stato.

Alessandro Cherubini

- non consente la partecipazione alle gare che assegnano titoli nazionali;
- non consente all'organizzatore della gara, di ottenere l'attribuzione di alcun premio, vantaggio, punteggio, titolo o beneficio, in dipendenza dei risultati conseguiti dagli Atleti tesserati individualmente;
- consente all'Atleta la partecipazione esclusivamente alla classifica di gara e riconosce all'Atleta il diritto alla partecipazione all'eventuale montepremi;

43.07 Le quote di tesseramento saranno stabilite annualmente da apposita circolare.

43.08 Certificazioni mediche previste:

- a) tutti gli Atleti dai 12 anni in su (anno solare) devono essere in possesso di idoneo certificato medico agonistico specifico per il triathlon;
- b) tutti gli Atleti appartenenti alle categorie Giovanissimi devono essere in possesso di idoneo certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, valido un anno solare;
- c) gli Atleti stranieri dai 12 anni in su (anno solare), non tesserati con la federazione nazionale del Paese di appartenenza, devono essere in possesso di idoneo certificato medico agonistico specifico per il triathlon rilasciato da Medico (italiano);
- d) gli Atleti stranieri appartenenti alle categorie Giovanissimi, non tesserati con la federazione nazionale del Paese di appartenenza, devono essere in possesso di idoneo certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, valido un anno solare;
- e) gli Atleti stranieri, di tutte le categorie, tesserati per il proprio Paese di appartenenza sono tenuti a presentare copia della tessera federale in regolare corso di validità o un attestato di tesseramento rilasciato dalla propria Federazione che certifica il tesseramento per l'anno di riferimento.

43.09 Ai fini del precedente comma, gli Atleti di nazionalità italiana ma residenti o domiciliati all'estero sono equiparati agli Atleti stranieri.

43.10 Il soggetto incaricato delle procedure di tesseramento è tenuto a farsi rilasciare dall'Atleta che richiede il tesseramento giornaliero copia del certificato medico in corso di validità previsto dalle disposizioni di cui sopra, che deve essere allegata al modulo di tesseramento. L'Atleta dovrà in ogni caso esibire all'organizzatore o al preposto alla raccolta della richiesta di tesseramento l'originale del certificato medico.

43.11 Il mancato rispetto delle suddette disposizioni determina:

- a) per il tesserato la nullità del tesseramento, l'esclusione dalla classifica di gara e l'impossibilità di procedere a nuovo tesseramento (giornaliero o annuale) per l'intera stagione agonistica. Rimane impregiudicata la facoltà, ove ne ricorrano le condizioni, di trasmissione degli atti al Giudice Sportivo FITri per l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore dell'infrazione.
- b) per il responsabile della procedura di tesseramento (cioè l'organizzatore della gara) il deferimento al Giudice Sportivo.
- c) per il giudice arbitro un provvedimento disciplinare da concordare con la CNG.

43.12 L'Atleta, al momento del tesseramento giornaliero, autorizza la FITri a contrarre assicurazione per gli infortuni a suo favore, secondo le modalità stabilite unilateralmente dalla Federazione.

43.13 Non sono ammessi a partecipare alle gare e, dunque, non potranno essere tesserati, neppure individualmente, gli Atleti non più tesserati FITri ovvero tesserati per altre FSN, che siano stati destinatari di squalifiche definitive o di provvedimenti cautelari in corso di esecuzione in materia di doping.

43.14 Gli Atleti tesserati individualmente che partecipano alle singole gare devono:

- rispettare le norme del Regolamento Tecnico FITri;
- rispettare le norme del Regolamento specifico della gara;
- seguire le istruzioni fornite da Organizzatori, Giudici di gara e medico di gara;

Alessandro Cherabini

- osservare un comportamento corretto e leale;
- rispettare tutte le norme comportamentali e le regole di gara previste dalle disposizioni federali.

Sono comunque soggetti alle medesime sanzioni previste da tutte le disposizioni federali per gli Atleti tesserati annualmente, in quanto compatibili.

43.15 In caso di accertamento di comportamenti negligenti, la FITri si riserva di procedere ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti nei confronti dei soggetti responsabili.

Art. 44 - Altri Tesseramenti

44.01 Sono automaticamente tesserati a cura del Settore Affiliazioni e Tesseramenti FITri coloro che ricoprono cariche elettive nell'ambito della Federazione o dei suoi Organi Territoriali nonché i membri dello staff Tecnico e Medico delle Squadre Nazionali.

44.02 Sono tenuti a tesserarsi alla FITri, negli specifici ruoli:

- i dirigenti, i tecnici ed i medici delle società affiliate;
- gli ufficiali di gara (qualsiasi categoria);
- i tecnici FITri.

44.03 Il Tesseramento dei tecnici è valido a seguito di inquadramento nei rispettivi ruoli federali così come previsto dalla normativa SIT vigente.

44.04 Tutti i tesserati alla FITri, in qualsiasi forma, posson partecipare all'attività sportiva della federazione.

Le seguenti categorie possono tesserarsi anche a titolo di atleta, acquisendo, ove previsto, punteggio di Rank individuale:

- Dirigenti Federali e Societari;
- Tecnici Federali e Societari;
- Medici Federali e Societari.

Tutte le categorie di tesserati: Dirigenti Federali/Atleta – Presidenti dei Comitati Regionali/Atleta – Presidenti di società/Atleta – Tecnici Nazionali/Atleta – Medici/Atleta, acquisendo il Rank individuale, portano punteggio nel Rank di Società.

44.05 Non sono consentiti tesseramenti multipli, fermo quanto previsto al predetto art. 42 comma 6 per gli atleti tesserati per i Gruppi sportivi Militari/Corpi Civili dello Stato.

È tuttavia possibile un unico tesseramento a vari titoli per la stessa Società con esclusione dei seguenti:

- Dirigente e Giudice;
- Dirigente e Medico;
- Giudice e Tecnico;
- Giudice e Atleta;
- Giudice e Medico.

In ogni caso non è consentito il tesseramento per 2 o più Società diverse, fermo restando quanto previsto al predetto art. 42 comma 6 per gli atleti tesserati per i Gruppi sportivi Militari/Corpi Civili dello Stato e fatta eccezione per il tecnico che può tesserarsi in qualità di atleta anche per una associazione sportiva affiliata diversa da quella per la quale ha sottoscritto il tesseramento da tecnico.

Art. 45 - I Medici e Personale Parasaniario

45.01 Fanno parte della FITri i Medici ed il personale parasaniario che, acquisito il titolo ai sensi delle norme presenti nel Regolamento del Sanitario, il cui testo e le eventuali variazioni sono sottoposte all'approvazione da parte del CONI, svolgono attività su incarico di organi in favore della Federazione, ovvero previa richiesta di tesseramento, in favore di Società Affiliate.

45.02 La loro appartenenza alla Federazione decorre dal momento del loro tesseramento nei ruoli



federali fino alla cancellazione avvenuta per qualsiasi motivo.

45.03 Un medico può essere tesserato per una sola Società.

Art. 46 - Assicurazione dei Tesserati

46.01 Con la richiesta di tesseramento ed il versamento della relativa quota, tutti i tesserati autorizzano tacitamente la FITri a contrarre assicurazione per gli infortuni a loro favore, secondo le modalità stabilite unilateralmente

46.02 E' data facoltà a tutti i tesserati, personalmente o tramite le Società d'appartenenza, di richiedere alla FITri, previo versamento del relativo importo, l'aumento del massimale assicurato.

Art. 47 - Gli Ufficiali di Gara

47.01 Gli Ufficiali di Gara hanno il compito di applicare e di far rispettare i Regolamenti Internazionali e Nazionali, nonché le disposizioni stabilite dai competenti organi F.I.Tri. e/o internazionali, durante lo svolgimento della loro attività.

47.02 Gli Ufficiali di Gara Effettivi si suddividono, in base alla formazione ed ai ruoli ricoperti in:

- Aspirante Giudice;
- Giudice Regionale;
- Giudice Nazionale;
- Giudice Internazionale;
- Giudice Eleboratore;
- Delegato Tecnico Nazionale.

47.03 Per ottenere la qualifica di Ufficiali di Gara sono necessari i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o cittadini stranieri residenti in Italia con padronanza della lingua italiana;
- aver compiuto il diciottesimo anno d'età;
- aver superato gli esami teorico — pratici previsti per ogni categoria secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara e riportate nel Regolamento Giudici in vigore;
- essere in regola con il versamento della quota annua di tesseramento.
- Idoneità medica non agonistica

47.04 Gli Ufficiali di Gara:

- si impegnano ad intervenire alle manifestazioni ogniqualvolta designati in servizio;
- devono operare con assoluta imparzialità, lealtà sportiva, terzietà ed indipendenza di giudizio, osservando le norme ed i regolamenti federali;
- devono comunicare in tempo utile l'eventuale impossibilità a presenziare a gare e/o riunioni per le quali sono stati designati e/o convocati.

47.05 I Giudici di Gara convocati in sede o fuori sede hanno diritto al rimborso spese secondo le normative federali.

Art. 48 - Commissione Nazionale Ufficiali di Gara (C.N.G.)

48.01 La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara dirige l'attività degli Ufficiali di Gara. In particolare la Commissione designa le giurie per i Campionati Nazionali e per le Gare Internazionali.

48.02 La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara è composta da tre membri: un Segretario Nazionale

che ne coordina i lavori; un Designatore Nazionale ed un Responsabile dei Giudici Elaboratori, eletti da tutti i giudici di gara effettivi, in regola con il tesseramento FITri.

48.03 La C.N.G. dura in carica per tutto il quadriennio olimpico e si rinnova entro 180 giorni dall'elezione del Consiglio Federale. L'incarico è rinnovabile senza limiti.

48.04 In caso di accertato mal funzionamento della C.N.G., tale da impedire il regolare svolgimento anche di una sola gara del Campionato Italiano, per cause ad essa direttamente imputabili, o su richiesta della metà più uno dei Giudici di Gara Effettivi tesserati per l'anno di riferimento, il Consiglio Federale procede alla convocazione di un'Assemblea Elettiva Straordinaria.

Art. 49 - Entrata in Vigore

49.01 Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.